



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 139 DEL 04/09/2020

OGGETTO: PROGETTO DI SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN TUTTE LE STRADE E PIAZZE DAL GIORNO 7 SETTEMBRE 2020 AL GIORNO 30 DICEMBRE 2020 (INTERVENTI DI SCAVO E POSA POZZETTI).

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Gianluca Franco, (Prot.Unione 16059 del 17.08.2020), in qualità di Responsabile Tecnico della Società SITE S.p.A. (Impresa affidataria dei lavori per conto Open Fiber), con sede a Bologna, in Via del Tuscolano n. 15, Partita IVA 03983200373 per effettuare interventi di scavo, posa pozzetti ed installazione manufatti, in alcune strade del territorio comunale di Zola Predosa, per la realizzazione del progetto di sviluppo della banda ultra-larga;

Vista l'autorizzazione allo scavo Id 2345 e preso atto del nulla osta rilasciato dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada”;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal giorno 7 Settembre 2020 al giorno 30 Dicembre 2020, dalle ore 08,30 alle ore 17.00, nelle strade del territorio comunale di Zola Predosa meglio individuate nell'allegato elenco, l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati della strada, per una lunghezza massima di metri 30, con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
2. Istituzione, in caso di realizzazione di strettoia su strada a doppio senso di marcia avente larghezza residua inferiore a metri 5,60, di senso unico alternato regolato da movieri con palette, oppure da semaforo mobile di cantiere o con collocazione dei segnali di cui alla figura II 41 art. 110 e del segnale figura II 45 Art. 114 del Reg. C.d.S.
3. Istituzione del limite di velocità km/h 30 e del divieto di sorpasso.
4. In caso di inevitabile soppressione o restringimento del marciapiede nel tratto interessato dai lavori l'area dovrà essere transennata e segnalata.
5. Apposizione di preavviso lavori, se il tratto di strada interessato ai lavori dista meno di mt 30 dalle intersezioni stradali, anche sui bracci delle intersezioni interessate.
6. Se a causa dei lavori, la semicarreggiata rimasta libera ha una larghezza insufficiente o se i veicoli devono oltrepassare la linea continua di mezzzeria, è fatto obbligo l'utilizzo di movieri esperti.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere garantita la transitabilità della carreggiata, anche mediante posa di piastre metalliche a sormontare gli scavi aperti.
- In caso di occupazione, anche parziale di stalli riservati ai disabili o ad altre categorie dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio, con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.
- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare l'esecutore dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.
- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e successive modificazioni.
- Sono esclusi dai divieti di transito e sosta i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con

tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti. Nei tratti di strada con traffico intenso, in presenza di incroci con visibilità coperta e/o in prossimità di scuole dovrà essere sempre presente almeno 1 moviere per agevolare e rendere sicura la circolazione di veicoli e pedoni.

- L'impresa esecutrice dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento temporaneo di fermate bus e con Hera Spa l'eventuale spostamento temporaneo delle campane del vetro comprese nel tratto interessato dai lavori stradali.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

- La programmazione dei lavori dovrà essere comunicata, in forma scritta, con cadenza almeno quindicinale al servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa (mail lavori pubblici@comune.zolapredosa.bo.it) almeno 10 giorni prima dell'inizio, per verificare che questi non siano in concomitanza con altri interventi autorizzati nello stesso tratto stradale.

- I lavori non potranno essere effettuati in presenza di altre occupazioni stradali in corso o autorizzate nello stesso tratto stradale.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare l'elenco delle strade interessate dai lavori almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dei lavori e potrà procedere agli stessi solamente dopo aver ricevuto comunicazione positiva scritta per l'effettuazione dell'attività da parte della Polizia Locale.

- All'interno dell'area di intervento si potranno eseguire contemporaneamente lavori solamente su due lotti/mattonelle purché non attigui e con la presenza massima di due squadre per singolo lotto/mattonella che, singolarmente potranno occupare una superficie massima di 90 mq (metri 30 x metri 3).

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dovrà comunicare per iscritto alla Polizia Locale, *tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it o via fax al numero 051591707*, la data, l'ora, il luogo e il Comune di collocazione della segnaletica. In mancanza, eventuali divieti, obblighi o prescrizioni sulla circolazione stradale non saranno validi.

- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dei lavori esonera il

Comune di Zola Predosa da ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori.

- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o l'esecutore dei lavori dovrà verificare preventivamente l'esistenza o essere in possesso del titolo necessario all'esecuzione dei lavori.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Reno Lavino .

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)